

## **Proposta dei Consiglieri Vaglio e Di Tosto sul Regolamento dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine di Roma (adunanza del 7.4.2011)**

I Consiglieri Vaglio e Di Tosto premesso:

- che all'adunanza del Consiglio dell'Ordine del 15.3.2011 presentavano la seguente proposta di integrazione dell'art. 11 del Regolamento dell'Organismo di mediazione dell'Ordine con l'inserimento dei commi 3bis, 3 ter e 3 quater, e più precisamente:

**comma 3 bis)** Quando la parte che avvia la procedura è assistita da un Avvocato e alla mediazione non partecipa l'altra parte, l'Organismo redige, senza alcuna spesa di procedimento, il verbale negativo di conciliazione.

**comma 3 ter)** Quando la parte che avvia la procedura è assistita da un Avvocato ed è decorso inutilmente il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, l'Organismo rilascia, senza alcuna spesa di procedimento, il verbale negativo di conciliazione.

**comma 3 quater)** Quando la parte che avvia la procedura, assistita da un Avvocato, dichiara nell'istanza introduttiva di contestare la legittimità costituzionale della mediazione obbligatoria e di non voler prendervi parte, l'Organismo rilascia immediatamente, senza alcuna spesa di procedimento, il verbale negativo di conciliazione;

- che l'art. 16, comma 2 del D. Lgs. 28/2010 demanda ad un successivo Regolamento ministeriale la determinazione dei costi di mediazione;

- che l'art. 11, comma 1 del D. Lgs. 28/2010 non impone in nessun caso l'obbligatorietà della formulazione della proposta di mediazione;

- che l'art. 16, comma 2 del D.M. 180/2010 (Regolamento ministeriale) stabilisce espressamente che le spese di avvio della procedura di mediazione sono coperte dall'importo di € 40,00, da versarsi al momento del deposito dell'istanza;

- che l'art. 16, comma 1 del D.M. 180/2010 stabilisce espressamente che le spese di avvio e le spese di mediazione sono concettualmente distinte e maturano allorchè le relative attività siano effettivamente svolte;

- che, peraltro, risulta palese la contraddittorietà e l'illegittimità del Regolamento di cui al D.M. 180/2010, nonché l'evidente arbitrarietà della norma di cui all'art. 16, comma 5 dello stesso testo in cui il legislatore ha previsto che le spese della mediazione non solo siano obbligatorie, ma debbano essere applicate con minimi tariffari di cui all'allegata tabella A, anche laddove l'organismo non svolga alcuna attività tesa alla formulazione della proposta, essendo necessario e sufficiente esclusivamente redigere il verbale negativo da parte del mediatore;

- che lo scopo istituzionale del Consiglio dell'Ordine e, di conseguenza, dell'organismo di mediazione formato al suo interno, deve essere quello di tutela dei propri iscritti e degli utenti che ad esso si rivolgono, anche se si debba procedere all'interpretazione di norme non chiare e comunque all'apparenza illegittime come già detto.

Ciò premesso, i Consiglieri Vaglio e Di Tosto ritengono che nulla osti all'approvazione ed all'inserimento nel Regolamento dell'organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine di Roma dei tre commi appena richiamati, considerando in particolare che l'Istituzione potrà e dovrà, in caso di contestazione da parte del Ministero della Giustizia, tutelarsi nelle sedi deputate per il riconoscimento della legittimità del proprio Regolamento, così come integrato in seguito alla precedente proposta.

I Consiglieri Vaglio e Di Tosto insistono pertanto per l'approvazione integrale e senza modifiche dei commi proposti da aggiungersi al testo esistente, con l'adeguamento relativo e lo stralcio delle eventuali parti del Regolamento che fossero in contrasto con gli stessi.